

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FOGGIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, all'esito delle note di trattazione scritta, pronuncia, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., in data 10.10.2023 la seguente

**SENTENZA**

nel processo civile di I grado iscritto al n. xxx dell'anno 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente

**TRA**

S.R.L., in persona del I.r.pt., elettivamente domiciliato in mia al 1~1~~, presso lo studio dell'avv. ~~, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

**ATTRICE**

**CONTRO**

BANCA, in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Foggia alla via Trento n.8, presso lo studio dell'avv. Mi~~, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

**CONVENUTA**

**- LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE —**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, s.r.l., in qualità di titolare del conto corrente n. xxx, ha convenuto in giudizio **BANCA**, domandando di accertare, il saldo dei rapporti di dare ed avere tra le parti, previa dichiarazione dell'applicazione non pattuita di oneri peggiorativi, della commissione di massimo scoperto, di tassi ultra-legali e dell'illegittima applicazione di interessi usurari, con condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni, ivi compresi i costi sostenuti per la perizia allegata in atti, per la mediazione obbligatoria per l'assistenza stragiudiziale, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite comprensive della fase di mediazione

**BANCA**, costituitasi in data 28.7.2016 e, dunque, entro i termini di cui all'art. 166 c.p.c. (stante la celebrazione della prima udienza in data 20.9.2016), ha domandato il rigetto delle avverse pretese, con condanna alle spese di lite.

In assenza di questioni preliminari, nel merito va rilevato quanto segue.

Le parti stipularono in data in data 28.01.2005 il contratto di c/c n. xxx (all. n. 2 alla comparsa di costituzione).

Dalla lettura del contratto si evince che sono stati stipulati per iscritto i tassi di interesse e va, quindi, rigettata l'invocata applicazione, da parte dell'attore, di interessi ultra-legali non pattuiti.

Anche la capitalizzazione degli interessi è stata legittimamente pattuita in conformità con quanto statuito dalla delibera CICR del 2000, perché all'art. 8 del rapporto di c/c (risalente ai 2005) è prevista la capitalizzazione trimestrale periodica degli interessi sia creditori sia debitori.

La doglianza in merito all'applicazione di spese non pattuite è del tutto generica non avendo l'attrice indicato le spese alla quali intende riferirsi.

Quanto alla usura, va rilevato che dalla stessa perizia di parte emerge il superamento del tasso di usura a partire da II trimestre del 2005, sicché ciò prova che nel primo trimestre 2005, quando il rapporto era già in corso tra le parti, non si è registrato il superamento dell'usura, con conseguente mancanza di usura originaria e configurabilità esclusiva della sola usura sopravvenuta, che tuttavia non è giuridicamente vietata dall'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. (Cass. civ. n. 24675/2017). Né tantomeno l'attore ha dedotto che vi sono stati successivi mutamenti del tasso di interesse pattuito con possibilità di configurare successive usure originarie in seguito alle nuove pattuizioni sui tassi di interesse.

Infine, per la commissione di massimo scoperto, il precedente giudice ha ritenuto di conferire incarico al CTU, dott. omissis, al fine di epurare dal conto corrente la eventuale applicazione della CMS «salvo in caso in cui risultino le specifiche e dettagliate modalità di applicazione del detto onere, del ammontare, con riguardo alla base di calcolo e alla durata dello scoperto».

li CTU ha rinvenuto pattuizione della CMS specifica: la commissione, infatti, è stata pattuita nella misura del 0,85% del saldo debitore massimo verificatosi nel trimestre di riferimento. Ne consegue che

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

la pattuizione non può dirsi affatto nulla per genericità ed il giudice, in mancanza di contestazione di parte circa lo scostamento tra la CMS pattuita e quella applicata, non può tener conto dell'esito della CTU, a meno di non voler incorrere in un extra-petita.

Ne deriva, quindi, il rigetto di tutte le domande spiegate da parte attrice e, per l'effetto, la condanna di parte attrice, siccome soccombente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese se depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'ad, 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia ricompresa nello scaglione fino ad € 52.000,00 (calcolato ex artt. art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit., in base al valore del petitum, da individuarsi nello scostamento lamentato da parte attrice per la cifra di € 39.363,71).

Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate nel decreto pronunciato ex art. ex art. 169 d.p.r. 115/02, si pongono, solo nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di parte attrice, ferma restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU, con la sola conseguenza che la parte richiama del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata, pur dovendo pagare in favore del CTU quanto richiesto, potrà nondimeno agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della parte onerata (Cass. civ. n. 10804/2020).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- A. rigetta le domande spiegate da parte attrice;
- B. condanna s.r.l. al pagamento, in favore di **BANCA**, delle spese di lite pari all'importo di 7.616,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso;
- C. pone le spese di CTU definitivamente a carico di **s.r.l.**

Il Giudice  
dott.ssa Giovanna Cice

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.